

IN BREVE n. 032-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2016

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 100,00 %. A luglio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,945093**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: luglio 2016
Aggiornato: 11 agosto 2016
Prossimo aggiornamento: 14 settembre 2016

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	100,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,2

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 11.07.2016 per il mese di luglio 2016

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0					
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

DALLA CASSAZIONE e TRIBUNALE

Bancomat prelievi abusivi risponde la banca

L'istituto di credito deve risarcire il cliente per prelievi anomali fatti col suo bancomat anche se la segnalazione di smarrimento è stata tardiva. La banca deve dimostrare di aver adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, anche se la denuncia di smarrimento è stata tardiva e esistono regolamenti contrari.

Corte di cassazione - sentenza numero 16333 del 4.08.2016

Guardia medica - ritardo non comunicato, sanzione penale

Commette il reato di interruzione di pubblico servizio il medico di guardia medica che arriva in ambulatorio con notevole ritardo, non avendo comunicato tempestivamente il proprio ritardo per una sostituzione.

Corte di Appello di Lecce, sezione penale - sentenza numero 799 del 6 aprile 2016

Strisce blu - multa per sosta con ticket scaduto

La sosta sulle strisce blu oltre il tempo cioè con ticket scaduto, soggiace a multa. La permanenza oltre il tempo è un illecito amministrativo e non un semplice inadempimento contrattuale come prospettato in precedenza dal ministero delle Infrastrutture con parere 2074/2015, in quanto evasione tariffaria in violazione dell'articolo 7 comma 15 del Codice della strada.

Corte di cassazione sez. II civile - sentenza numero 16258 del 3 agosto 2016

Precari niente stabilizzazione nel pubblico impiego

Chi per più anni ha prestato servizio temporaneo nella PA, per specifica previsione di legge l'obbligo concorsuale per l'assunzione non ha diritto alla stabilizzazione del posto come previsto dalle norme comunitarie e attuato nel privato.

Ha invece diritto a una indennità forfettaria pari a 2,5-12 mensilità in proporzione alla durata dei vari contratti, alla gravità della violazione, alla tempestività della reazione del lavoratore, allo sfruttamento di altre occasioni perse.

Corte di cassazione - sentenza numero 16226 del 3 agosto 2016

Condominio e Fondo cassa

E' legittima la delibera dell'assemblea con la quale viene approvata a maggioranza semplice (presente la metà più uno del valore dell'edificio) l'istituzione di un fondo cassa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con esclusione delle innovazioni) del condominio.

Corte di cassazione - sentenza numero 17035 dell' 11 agosto 2016

DETRAZIONE PER SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Con la risoluzione 68E del 4 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate da chiarimenti sulla detrazione Irpef delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; importo massimo annuale 400 euro per alunno o studente per servizi scolastici integrativi quali assistenza al pasto, il pre scuola e il post scuola (anche se in orario extracurricolare, sono però servizi strettamente collegati alla frequenza scolastica). Sono invece escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto potrebbero essere discriminatorie rispetto a chi avvalendosi dei mezzi pubblici non avrebbe nessun diritto agevolatorio.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n. 68E del 4 agosto 2016
(Documento 154)**

ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

Con messaggio 3284/2016 l'Inps comunica che ai dipendenti ex Inpdap sta per essere inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato l'estratto conto dei periodi ex Inpdap presenti negli archivi Inps comprensivi di tutta la posizione (riscatti, ricongiunzione, ecc.) per eventuali controlli dei dati da parte dell'interessato e sistemazione delle posizioni assicurative inesatte o carenti. E' il primo passo per estendere anche ai dipendenti pubblici la possibilità di uso del simulatore online per il calcolo della decorrenza e del futuro importo della pensione.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3284 del 3.08.2016
(Documento 155)**

STOP ALL'ANATOCISMO - SI o FORSE NO

Definitivo stop all'anatocismo dal 1 ottobre? Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) con decreto n. 343 del 3 agosto 2016 dovrebbe porre fine a ogni altra interpretazione della legge 49/2016: niente interessi sugli interessi, gli interessi debitori non possono produrre interessi, salvo quelli di mora, per i quali si applicano le norme generali del codice civile. Tuttavia proprio lo stesso decreto non troppo chiaro introduce dubbie possibilità interpretative: gli interessi maturati potrebbero diventare capitale a tutti gli effetti e quindi produrre altri interessi....si spera in chiarimenti non ambigui.

AUTO RIGATA

I decreti legislativi 7 e 8 del 15 gennaio 2016 non depenalizzano il reato di danneggiamento di auto in sosta strutturato in forma aggravata ed è procedibile d'ufficio. Pertanto il danneggiato per auto «rigata» può presentare denuncia agli organi di polizia senza vedersi respingere la querela.

Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri in Commissione giustizia alla Camera il 5 luglio 2016 ha chiarito che la formulazione dell'articolo 635 del codice penale è rimasta invariata per quanto riguarda il danneggiamento aggravato delle cose esposte per necessità alla pubblica fede come le vetture in sosta sulle strade.

Art. 635.

Danneggiamento ⁽¹⁾

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
 2. opere destinate all'irrigazione;
 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
- Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

CANTIERE DELLA PREVIDENZA - COSA HA DETTO RENZI

Sulle pensioni il Governo dovrà trovare maggiori risorse.

“...ci sono le pensioni minime troppo basse e uno scalino troppo grosso. Dovremo trovare delle risorse in più per le pensioni e, non, come dice qualche scienziato, toglierei soldi dalle pensioni...”

Insomma dare acqua ai bicchieri quasi vuoti o vuoti, prendendola non dal pozzo pensioni o dai bicchieri più pieni, ma da altri pozzi (leggi fiscalità generale in quanto prestazione nettamente assistenziale rivolta a trattamenti di pensione bassi per scarsa contribuzione o addirittura assenti di versamenti?)